

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 29 dicembre 2020, n. 1257

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", con sede in Lucera (Fg).

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017
- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle

persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. "Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di iscrizione è stato avviato su istanza del rappresentante legale dell'Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", con sede in Lucera (Fg), e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il 24.09.2020, con prot. n.: r_puglia/AOO_146/PROT/24/09/2020/0042054, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione della associazione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia.
- L'Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", costituitasi con atto notarile il 27.02.1997, allega all'atto costitutivo, copia del verbale notarile attestante le modifiche dello statuto, adeguato al D.lgs. n. 117/2017 e composto da 39 articoli, datato 27/10/2020, repertorio n. 101697 e raccolta 22251, a rogito del dott. Michele Augelli, Notaio in Foggia (Fg), iscritto Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera.
- L'istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;
- Dall'analisi della documentazione finanziario-contabile dell'Ente, emerge un patrimonio, costituito da denaro, che ammonta a **€ 15.000,00**, come risultante da documentazione contabile, che in seguito a valutazione effettuata dalla Sezione, in considerazione degli scopi statutari e della necessaria garanzia dei terzi, si ritiene congruo e sufficiente a costituire il fondo di dotazione permanente.

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere e concedere il nulla osta all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", con sede in Lucera (Fg), mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell'atto costitutivo con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE Inclusione Sociale Attiva e Innovazione


sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di concedere il "nulla osta" al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, della Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", con sede in Lucera (Fg), costituitasi con atto notarile il 27.02.1997, allega all'atto costitutivo, copia del verbale notarile attestante le modifiche dello statuto, adeguato al D.lgs. n. 117/2017 e composto da 39 articoli, datato 27/10/2020, repertorio n. 101697 e raccolta 22251, a rogito del dott. Michele Augelli, Notaio in Foggia (Fg), iscritto Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Il Fondo di dotazione dell'Associazione "Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani – O.D.V.", così come risultante da documentazione contabile, ammonta a **€ 15.000,00**.
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma "integrale" e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al rappresentante legale dell'Associazione.
7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
8. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva.
9. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo telematico della regione

- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
- e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
- f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- g) composto da n. 27 (ventisette) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario



FRANCESCO DI BITON
NOTAIO

Repertorio N. 44706 Raccolta N. 19319

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"CROCE AZZURRA - PADRE MAESTRO SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI"

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette il giorno ventisette
 febbraio (27 - 02 - 1997), in Lucera, nel mio studio di Via
 Casotti n.5, Innanzi a me Francesco DI BITONTO, notaio in Lu-
 cera del Collegio Notarile di Lucera e senza l'assistenza dei
 testi, ai quali le parti d'accordo tra di loro e col mio con-
 senso hanno rinunciato,

Registrato a Lucera
 n. 03-03-97 ad n. 7254

SONO PRESENTI

NASSISI Gianfranco, [redacted], re-
 sidente e domiciliato, anche agli effetti fiscali [redacted]

IORIO Giuseppe, [redacted]
 dente e domiciliato, anche agli effetti fiscali [redacted]

[redacted] codice fiscale:

DI BENEDETTO Armando, [redacted]
 ivi residente e domiciliato, anche agli effetti fiscali, in

[redacted] codice fiscale:

PETRUCCI Romina, [redacted]
 residente e domiciliata, anche agli effetti fiscali, in Via

Handwritten notes:
Lucio Rotunno
Antonio Conte
Stefano Amoruso

Handwritten notes:
Fasani
Maestro
San Francesco

Handwritten signature and stamp:
[Circular notary stamp]

[Redacted], codice fiscale:

[Redacted]

ROTUNNO Lucio, [Redacted]

residente e domiciliato, anche agli effetti fiscali, [Redacted]

[Redacted], codice fi-

scale: [Redacted]

CONTE Antonio, [Redacted]

sidente e domiciliato, anche agli effetti fiscali, [Redacted]

[Redacted]

AMORUSO Stefano, [Redacted]

residente e domiciliato, anche agli effetti fiscali, [Redacted]

[Redacted]

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono per quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra tutti gli intervenuti l'associazione denominata "CROCE AZZURRA - PADRE MAESTRO SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI", con sede in Lucera (FG), in Via Londra, n. 67, che sarà regolata a tutti gli effetti dalle norme previste nello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Art. 2) L'Associazione ha i seguenti scopi:
promuovere e gestire iniziative in materia di servizi di rilevanza sociale e sanitaria e cioè:
- trasporto mediante autolettiga di infortunati, traumatizza-

		 FRANCESCO DI BITONTI NOTAIO
	ti o ammalati in genere (pronto intervento ambulanze);	
	- trasporto di soggetti motulesi, deambulanti in carrozzina,	
	portatori di handicap e/o soggetti con ridotte capacità moto-	
	rie o comunque con difficoltà motorie, invalidità e/o inabi-	
	lità in via permanente e/o temporanea, in special modo da e	
	per istituti di cura e/o di riabilitazione, o anche, per gli	
	stessi soggetti, trasporto stradale, socio-culturale e altro;	
	- assistenza infermieristica a manifestazioni sportive o ri-	
	creative;	
	- trasporto di medicinali e materiale occorrente per l'attua-	
	zione dei servizi sopra specificati;	
	- trasporto stradale, socio-culturale, scolastico, turistico,	
	urbano e funebre;	
	- ricerca medica, ricerca sangue e medicinali;	
	- soccorso stradale in zone impervie ed assistenze varie;	
	- convenzioni con enti pubblici e privati;	
	- realizzare, anche in collaborazione con pubbliche struttu-	
	re, tutte le attività di formazione, informazione, educazione	
	socio-sanitaria che favoriscano la partecipazione attiva dei	
	cittadini alla tutela della propria salute;	
	- promuovere e gestire iniziative in materia di servizi di	
	rilevanza sociale e sanitaria;	
	- promozione di iniziative tese a prevenire e combattere l'u-	
	so della droga mediante interventi a favore dei tossicodipen-	
	denti e anche la creazione e la gestione dei centri di acco-	
		367

	glienza e di ogni altra utile iniziativa; _____	
	- promuovere iniziative a favore dei soggetti handicappati e delle loro famiglie, favorendo attività occupazionali e ricercando l'integrazione sociale e lavorativa degli stessi;	
	- promozione di iniziative idonee per l'assistenza degli anziani; _____	
	- esplicitare attività di prevenzione, cura, riabilitazione con particolare riferimento alla situazione di disagio sociale ed emarginazione; _____	
	- sostegno a tutte le iniziative promosse da associazioni ed enti, che operano nel settore dell'assistenza e della beneficenza; _____	
	- interventi a sostegno della protezione della natura e della protezione civile. _____	
	Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata, non persegue fini politici, non è vincolata ad interessi finanziari di singoli o di gruppi e non ha fini di lucro. _____	
	Art. 4) Sono organi dell'Associazione: _____	
	1) L'Assemblea degli iscritti; _____	
	2) Il Consiglio Direttivo. _____	
	Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. _____	
	A comporre il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio, vengono eletti all'unanimità i soci: DI BENEDETTO Armando, NASSISI dr. Gianfranco, PETRUCCI Romina, IORIO Giuseppe,	
303		
	4	



Handwritten signature



SPECIFICA

Onorario L. 8000

Tassa d'Arch. L. 8000

Copia Regist. L. 16000

Copie Voltura L.

TOTALE L. 32000

Handwritten signature

CONTE Antonio e ROTUNNO Lucio, i quali seduta stante designano a: _____

- Presidente: DI BENEDETTO Armando. _____

- Vice Presidente: dr. Gianfranco NASSINI. _____

- Segretario: ROTUNNO Lucio. _____

- Tesoriere: CONTE Antonio. _____

- Consiglieri: PETRUCCI Romina e dr. IORIO Giuseppe. _____

Art. 5) Le quote associative sono fissate in lire 50.000 (cinquantamila) all'anno. _____

Art. 6) Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione. _____

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su due fogli, di cui si occupano pagine quattro e parte della quinta, del quale ho dato lettura, con quanto allegato, alle costituite parti, che interpellate ne dichiarano il contenuto pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono a norma di legge con me notaio. _____

Di Benedetto Armando _____

Gianfranco Nassini _____

Lucio Rotunno _____

Petrucchi Romina _____

Iorio Stefano _____

Conte Antonio _____

Iorio Giuseppe _____

Michele Augelli
Notaio

Repertorio n. 101697 Raccolta n. 22251

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemilaventi
(27/10/2020)

In Foggia, nel mio studio alla Via Dante Alighieri n. 6, alle ore undici e quindici.

Innanzitutto a me dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, è presente il signor:

RUBINO CARLO, nato a _____ il _____,
domiciliato in _____ alla Via _____, C.F. _____.

Detto Componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della **ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA "Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani**, con sede in Lucera al Viale Michelangelo n. 332, C.F. 91015030710, iscritta al n. 729 del Registro Regionale del Volontariato, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stato convocata per quest'ora l'Assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica ed adeguamento dello Statuto Sociale (adeguamento ex D.lgs. 117/17);

2) varie ed eventuali,

e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea e di far constare da pubblico atto le risultanze della stessa e le delibere che saranno adottate.

Io Notaio aderendo all'invito fattomi dò atto di quanto segue:

- assume la Presidenza il signor Rubino Carlo ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto e di legge il quale constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto;

- che sono presenti i soci Carlo Rubino e Roberto Augello, sono rappresentati mediante deleghe che il Presidente ha riconosciuto valide ed ha allegato agli atti sociali altri otto soci e quindi in tutto n. 10 soci su n. 24 soci iscritti nel libro dei soci;

- sono inoltre collegati telematicamente, ai sensi delle Legge 27 del 24 aprile 2020 art. 73 - comma

4 - con l'applicazione "Zoom" - tramite smartphone

del Presidente - i soci Paolo Lupoli, Olga Franciosa, Michele Bottaccio, Maria Roseto, Francesca Di Stefano e Marilena Lombardi;

- che per il Consiglio Direttivo il Presidente è presente ed il consigliere Michele Bottaccio è collegato come sopra;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno su trascritto.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che il secondo comma dell'art. 101 del D.Lgs. 117/2017 - c.d. Codice del Terzo Settore o CTS - dispone che le Associazioni di Volontariato, per continuare a godere del regime fiscale agevolato, devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte prorogato, attualmente fissato al 31 ottobre 2020 ed essere iscritte nel costituendo Registro Unico.

Propone pertanto all'assemblea di adeguare lo Statuto alla forma dell'Associazione di Volontariato che continuerà a denominarsi **ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA "Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani**, continuerà ad esercitare la medesima attività sociale (trasporto mediante autolettiga di infortunati, traumatizzati o ammalati in genere (pronto intervento ambulanze); trasporto di soggetti motulesi, deambulanti in carrozzina, portatori di handicap e/o soggetti con ridotte capacità motorie o comunque con difficoltà motorie, invalidità e/o inabilità in via permanente e/o temporanea, in special modo da e per istituti di cura e/o riabilitazione, o anche, per gli stessi soggetti, trasporto stradale, socio culturale e altro; fornitura ed assistenza infermieristica per manifestazioni sportive o ricreative; trasporto di medicinali e materiale occorrente per l'attuazione dei servizi sopra specificati); dovrà avere un numero minimo di associati (7), ma anche lavoratori dipendenti e prestatori di lavoro autonomo (nei limiti di cui all'art. 36 del CTS); dovrà agire senza scopo di lucro; prevedere i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e le relative procedure, secondo criteri non discriminatori, la nomina dei componenti gli organi sociali obbligatori e quando previste (art. 30 del CTS) del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulle

devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme sull'assemblea degli associati (artt. 24-25 del CTS) e dell'organo di amministrazione (art. 26 CTS).

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione con le modifiche apportate a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché di altre modifiche ritenute necessarie ed opportune, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale è esente da imposta di registro e bollo ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 in quanto trattasi di atto che ha lo scopo di adeguare lo statuto e modifiche normative.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e trenta.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su due facciate per intero e parte della terza di un foglio, del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "A", al Comparente che da me interpellato lo approva.

Firmato: Carlo Rubino - Michele AUGELLI (L.S. Notaio).

Michele
Augelli Notaio

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Lucera, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA "Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani"
organizzazione di volontariato

La denominazione sociale potrà essere abbreviata, nelle sigle:

Associazione Croce Azzurra, Croce Azzurra Padre Maestro S.F.A.F., Croce Azzurra Padre Maestro S. Francesco A. Fasani, Croce Azzurra.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'Associazione - nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana e ispirata ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa - è costituita quale organizzazione di volontariato ai sensi del D.lgs. 117/17 e in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza ovunque lo ritenga utile e opportuno.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'attività dell'Associazione si svolgerà esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Puglia.

Finalità e attività

Art. 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

In particolare si propone di:

- intervenire nell'area della solidarietà sociale, educativa e del diritto allo studio, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della genitorialità, adozione e affidamento, della terza età, degli immigrati ed emigrati, della devianza sociale minorile, della povertà e dell'emarginazione, dell'evasione scolastica e dell'abbandono.
- prestare il proprio contributo tecnico nell'attività di Protezione Civile, nella prevenzione, soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda da parte delle competenti Autorità;
- Promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nel Terzo Mondo;
- realizzare corsi di formazione per i Soci Volontari;
- collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di

- emergenze;
- promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola nel settore sociale, di Protezione Civile, sanitario, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente e anti-infortunistica;
- promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;

Art. 4

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) trasportare mediante autolettiga infortunati, traumatizzati o ammalati in genere (pronto intervento ambulanze);
- b) trasportare soggetto motulesi, deambulanti in carrozzina, portatori di handicap e/o soggetti con ridotte capacità motorie o comunque con difficoltà motorie, invalidità e/o inabilità in via permanente e/o temporanea, in special modo da e per istituti di cura e/o riabilitazione, o anche, per gli stessi soggetti, trasporto stradale, socio culturale e altro;
- c) fornire assistenza infermieristica per manifestazioni sportive o ricreative;
- d) trasportare medicinali e materiale occorrente per l'attuazione dei servizi sopra specificati;
- e) effettuare il soccorso stradale in zone impervie e per assistenze varie;
- f) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- g) intervenire nell'area socio-sanitaria, con riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione del sangue, delle patologie croniche, attraverso iniziative rivolte alla promozione di attività di prevenzione, educazione sanitaria, qualità della vita e reinserimento socio-culturale;
- h) prestare il proprio contributo tecnico nell'attività di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda da parte delle competenti Autorità;
- i) Promuovere ed organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nel Terzo Mondo;
- j) realizzare corsi di formazione per i Soci Volontari;
- k) collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di emergenze;
- l) promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nei Paesi in Via di Sviluppo;
- m) collaborare, in genere, con enti pubblici e privati, altre associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni, parrocchie, gruppi, ecc., al fine di promuovere la realizzazione di una autentica solidarietà tra gli uomini;
- n) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore dei lavoratori, dei disoccupati e dei loro familiari, nonché di altre categorie di cittadini svantaggiati. Per realizzare tale scopo l'Associazione si avvarrà della collaborazione degli enti di Patronato autorizzati;

o) sostenere in forma solidale e sussidiaria altri Enti del Terzo Settore.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Eventuali dipendenti non potranno mai superare i limiti posti dalla normativa vigente.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie e offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei rispettivi settori di attività.

L'Associazione potrà svolgere, nei limiti consentiti dalla Legge, tutte le operazioni di natura finanziaria e immobiliare, necessarie e utili al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà aderire ad Associazioni e Federazioni Nazionali che condividono gli stessi scopi istituzionali, mantenendo totale autonomia sotto ogni profilo, ivi compreso quello patrimoniale e organizzativo.

L'Associazione non potrà in alcun caso pretendere compensi a fronte delle prestazioni dei propri aderenti che vanno sempre considerate personali e spontanee.

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci**Art. 10**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio**Art. 11**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari**Art. 12**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o posta elettronica, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo

o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea si può svolgere con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza; sono fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dallo statuto, nonché i principi fondamentali di corretto ed efficace funzionamento delle Assemblee.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in prima convocazione in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è comunque ritenuta valida in presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità

a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo posta elettronica inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il

Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di

Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.